



**MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE  
ECONOMICA**

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO  
STATO  
*Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e  
l'analisi dei costi del lavoro pubblico*

*Ufficio IV ex Div. V*

*Prot. n. 0083037*

*All.: 1*

Roma, 15 DIC. 2000

**AI MINISTERO DELLE  
POLITICHE AGRICOLE E  
FORESTALI**  
Direzione Generale delle Risorse  
Forestali, Montane e Idriche  
Divisione VII - U.T.E.C.

*Risposta a nota del 27.LX.2000, n. 09066*

**OGGETTO: Allievi agenti del Corpo forestale dello Stato- Trattamento di famiglia.**

Codesta Amministrazione, richiamando la disposizione di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, recante norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata, ha chiesto allo scrivente di precisare se il diritto alla percezione dell'assegno di famiglia spettante ai dipendenti statali, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, compete anche agli allievi agenti del Corpo forestale dello Stato.

Al riguardo, questo Ministero fa presente di aver già espresso parere contrario al riconoscimento di tale diritto a favore degli allievi agenti della Polizia di Stato, in risposta ad analogo quesito posto dal Ministero dell'Interno (vedasi l'unita nota n. 141906 del 18 marzo 1989).

Ciò in considerazione del fatto che l'estensione del diritto alla percezione degli assegni di famiglia operata dall'articolo 31, primo comma, della legge 958/86, va riferita non già a tutte le categorie di personale elencate nell'articolo 1 della legge 440/81, ma solo a favore di quelle aventi status "militare".

Pertanto, le varie tipologie di allievi dei Corpi di polizia ad ordinamento civile, quale il Corpo forestale dello Stato, vanno escluse dal riconoscimento del diritto al trattamento di famiglia.

*lu.*

**IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO**

*Manzoni*